

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 616/72 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 1972****relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio della restituzione gli oli ad elevato tenore in acidi grassi liberi, dei quali la produzione ed il commercio sono scarsi; che allo stesso fine è opportuno suddividere la sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune fra oli d'oliva vergini ed altri oli compresi nella stessa sottovoce;

considerando che, affinché il prelievo all'esportazione raggiunga pienamente i suoi scopi, è opportuno prevedere che il suo importo sia uguale agli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE; che, tuttavia, il prelievo è fissato soltanto nel caso in cui la differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione possa dar luogo ad esportazioni atte a perturbare il mercato della Comunità;

considerando che, dato il volume delle esportazioni tradizionali in piccoli imballaggi non è influenzato sensibilmente dall'evoluzione dei corsi mondiali, occorre prevedere una franchigia dal prelievo per tali esportazioni; che, tuttavia, una franchigia superiore all'importo delle spese minime d'imballaggio potrebbe dar luogo ad esportazioni speculative in piccoli imballaggi; che è quindi necessario limitare questa franchigia al suddetto importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione è concessa solo per gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.

▼ M3▼ M2*Articolo 4*

1. La Commissione fissa il prelievo all'esportazione per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune quando la differenza tra il prezzo cif e il prezzo constatato sul mercato della Comunità rischia di provocare esportazioni che potrebbero perturbare il mercato comunitario o il mercato mondiale.

Il prezzo sul mercato della Comunità viene determinato in base ai corsi e alle offerte rilevati sui mercati più rappresentativi ai fini della produzione e dell'esportazione.

Il prelievo all'esportazione viene ritoccato in funzione degli eventuali mutamenti della situazione.

2. Se il prezzo cif supera il prezzo indicativo di mercato, l'applicazione del prelievo all'esportazione è esaminata almeno una volta al mese nel quadro della procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. La Commissione, non appena fissato l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato, lo comunica agli Stati membri.

▼ B*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/70 ⁽²⁾, è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 72.